

Rep. 958

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - CRITICITÀ 0711 - PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE DI FRANA A MONTE DI VIA DEL VATICANO"

CUP E97H25000130005 – CIG B7244C57CF

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di luglio, con sottoscrizione digitale

TRA

1- IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Piazza IV Novembre n. 75/h, Cod. Fisc. 81004760476, rappresentato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, Dott. Antonio Pileggi, nato a Minturno (LT) il 02.10.1959, in esecuzione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 99 dello Statuto Comunale vigente e del Decreto Sindacale n. 16 del 23.09.2024, in seguito denominato anche Comune o Ente Committente;

E

2- L'IMPRESA VESCOVI RENZO SPA, con sede a Lamporecchio (PT), via L. da Vinci 42, numero di iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 00408860476, rappresentata da dott. ing. Tommaso Vescovi, nato a Firenze il 11/06/1974, nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da come da visura camerale n.:

NOV/2499/2024/CPT0126 del 02/08/2024, in seguito denominato anche Affidatario, Appaltatore o Impresa;

PREMESSO CHE

- in data 17.03.2025 è stato redatto verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, poi integrato in data 26.03.2025, ordinando l'esecuzione dei lavori in somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale e della sicurezza del versante di frana a monte di via del Vaticano;

- con la sottoscrizione dei sopradetti verbali, l'Appaltatore accettava di eseguire i lavori ordinati senza eccezioni di sorta, garantendo l'immediato inizio degli stessi ed il loro compimento entro il minor tempo possibile, oltre a contabilizzare le opere secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nei prezziari della Regione Toscana o similari, di ANAS, o attraverso specifica analisi condotta sulla base del prezzo di mercato.

- è stata acquisita al Protocollo dell'Ente Prot. n. 7237/2025 la perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, già comprensiva del ribasso d'asta offerto dall'impresa;

- con Delibera G.C. n. 59 del 03.04.2025 è stato attivato il procedimento ex artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al verbale di somma urgenza sopra richiamato;

- con Delibera C.C. n. 23 del 13.05.2025 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di euro 2.155.000,00 (due milionicientocinquantacinquemila//00), di cui euro 1.384.768,34 (unmilionetrecentottantaquattromilasettecentosessantotto//34) oltre Iva 22 (ventidue) per cento per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale e della sicurezza del versante di frana a monte di via del Vaticano;

- con Determinazione n. 358/2025, al termine delle verifiche svolte in capo all'appaltatore, si è proceduto con l'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell'appaltatore per l'importo di euro 1.384.768,34 (unmilionetrecentottantaquattromilasettecentosessantotto//34) oltre Iva al 22 (ventidue) per cento, per un importo complessivo pari ad euro 1.689.417,38 (unmilione seicentottantano-
vemilaquattrocentodiciassette//38);

- per l'intervento in parola è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Arch. Karin Chambery;

- all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) E97-H25000130005;

- ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di Pistoia;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto e dichiarando di avere la completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'Ente Committente, come sopra rappresentato, affida all'impresa VESCOVI RENZO SPA, che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione degli "INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - CRITICITÀ 0711 - PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE DI FRANA A MONTE DI VIA DEL VATICANO".

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro 1.384.768,34 (unmilionetrecentottantaquattromilasettecentosessantotto//34), da assoggettarsi ad iva, già comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 24.456,36 (ventiquattromilaquattrocentocinquantasei//36) e del costo della manodopera pari ad euro 228.372,15 (duecentoventottomilatrecentosettantadue//15).

Qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, trova applicazione l'art. 60 del Codice in materia di revisione prezzi.

Articolo 3 – Finanziamento lavori

I lavori sono finanziati con risorse proprie dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penale per il ritardo

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante rite-

nuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Articolo 5 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

5.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito una garanzia fidejussoria per un importo di euro 69.238,42 (sessantanove miladuecentotrentotto/42) pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della società Monte dei Paschi di Siena- filiale di C. Imprese Pistoia n. 7394001 in data 08/07/2025

La suddetta cauzione verrà progressivamente svincolata.

5.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario ha altresì provveduto a stipulare, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, una polizza emessa da Sace BT spa n. 1709.00.33.33048624 che prevede:

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori;

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per

	una somma corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori;	
	- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demoli-	
	zione e sgombero per una somma stabilita in euro 50.000,00;	
	- la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori per un massimale di euro 1.500.000,00.	
	Articolo 6 - Pagamenti in acconto e ritenute di garanzia	
	L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual vol-	
	ta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei	
	costi della sicurezza, raggiungerà un importo di euro 200.000,00 (duecentomi-	
	la//00).	
	Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà applicata, a titolo di garanzia, ai	
	sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, la ritenuta dello 0,50 per	
	cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione da parte dell'Ente Committente del Certificato di Collaudo.	
	Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dal	
	D.Lgs. n. 36/2023 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 7 – Subappalto	
	In relazione alla dichiarazione presentata dall'impresa, le lavorazioni che si ri-	
	serva la possibilità di subappaltare sono relativi a scavi, opere edili in genere,	
	opere in c.a., micropali, taglio di vegetazione, opere di carpenteria, barriere e	
	protezioni stradali, pavimentazioni, noli a caldo di macchine operatrici, nei li-	
	miti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Articolo 8 - Obblighi dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore conferma espressamente l'assunzione di tutti gli oneri e gli ob-	
	blighi posti a suo carico dal Capitolato Speciale d'Appalto e si obbliga esplici-	
	6	

	tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che ve-	
	nissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia di:	
	- assicurazioni e impiego della manodopera in genere;	
	- sicurezza e assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occu-	
	pati nei lavori costituenti l'oggetto del presente atto.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente	
	ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di im-	
	presa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese	
	affidatarie del subappalto.	
	Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n.	
	136/2010	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui	
	conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo	
	strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del pre-	
	sente contratto ex articolo 1456 c.c.	
	Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si di-	
	chiara che i conti correnti dedicati anche non in via esclusiva sono i seguenti:	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
	AG. LAMPORECCHIO (PT) – ABI 01030 – CAB 70400	
	IBAN: IT 91 U 01030 70400 000000497532.	
	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
	AG. LARCIANO (PT) – ABI 03069 – CAB 70415	
	IBAN: IT 69 Q 03069 70415 100000001818.	
	7	

Intestatario VESCOVI RENZO S.P.A. – Via L. Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT) – C.F. e P.iva 00408860476.

Questi conti correnti devono essere indicati sulla fattura e possono essere cambiati, sostituiti o integrati soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- Dott. Ing Tommaso Vescovi nato a Firenze il 11.06.1974 e residente a Larciano (PT) in Via Lamporecchio, 68 – C.F. VSCTMS74H11D612V;

- Dott. Matteo Vescovi nato a Firenze (FI) il 06.05.1980 e residente a Lamporecchio (PT) in Via Montalbano, 190 – C.F. VSCMTT80E06D612P.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'Affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica al Comune.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Pistoia delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10 – Pantouflage (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c. 16-ter)

L'Impresa dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L'Impresa, dà altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli e comporteranno il divieto per l'Impresa stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

Articolo 11 - Disposizioni anticorruzione

L'Impresa si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento.

Articolo 12 – Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, che dichiara di accettarle, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta di bollo, pari ad euro 250 (duecentocinquanta/00), verrà assolta telematicamente.

Articolo 13 – Controversie e domicilio legale delle parti

In caso di controversie che potessero insorgere tra le parti si applicheranno le norme vigenti.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario

	previste dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra	
	l'Ente Committente e l'Affidatario, derivanti dall'esecuzione del contratto, sa-	
	ranno deferite al Foro di Pistoia.	
	È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del	
	D.Lgs. n. 36/2023.	
	Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il	
	proprio domicilio come segue:	
	- l'Ente Committente, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,	
	presso la sede del Comune di Monsummano Terme;	
	- l'Affidatario, nella persona del suo legale rappresentante, presso la sede del-	
	l'Impresa.	
	Articolo 14 – Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei tratta-	
	menti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presen-	
	te contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finali-	
	tà per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i	
	propri diritti ai sensi degli art.li 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento	
	UE 2016/679.	
	L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile	
	per il Comune sul sito istituzionale e presso la sede legale dell'Ente.	
	Per il Comune di Monsummano terme il titolare del trattamento è individuato	
	nell'Ente in persona del Sindaco Pro Tempore Simona De Caro, domiciliata per	
	la carica presso la sede comunale in Piazza IV Novembre n. 75/h.	
	Per Vescovi Renzo SpA l'informativa relativa al trattamento dei dati effettuata	
	dalla stessa è consultabile presso la sede dell'impresa ed il titolare del tratta-	

	mento dei dati è VESCOVI RENZO S.P.A. in persona del legale rappresentante	
	pro tempore.	
	Articolo 15 – Allegati al contratto	
	Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documen-	
	ti, ancorché non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’Ente	
	Committente:	
	- Capitolato Speciale d’Appalto;	
	- Elaborati grafici progettuali;	
	- Elenco prezzi;	
	- Piano di Sicurezza;	
	- Garanzie di cui all’art. 5.	
	Articolo 16 – Norme finali	
	Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richia-	
	mata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel	
	Capitolato Speciale d’Appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n.	
	36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in ma-	
	teria di esecuzione di opere pubbliche.	
	Le parti lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s)	
	del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).	
	Per il Comune di Monsummano Terme	
	Dott. Antonio Pileggi	
	(firmato digitalmente)	
	Per l’Affidatario VESCOVI RENZO S.P.A.	
	Dott. Ing.Tommaso Vescovi	
	(firmato digitalmente)	